38845-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

ANTONELLA DI STASI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1517/2026
ALESSIO SCARCELLA		UP - 27/10/2026
SILVIA BADAS		R.G.N. 30109/2026
MARIA SABINA CALABRETTA	- Relatore -	
MARIA BEATRICE MAGRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 27/04/2026 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

[redacted] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27 aprile 2026, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli di condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/17, convertito con modificazioni dalla l. n. 48/17, come meglio specificato in rubrica per violazione del divieto di accesso alla [redacted] sita in [redacted] ove lo stesso era stato reiteratamente sanzionato per aver ivi svolto l'attività di parcheggiatore abusivo.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 10, comma 2, citato, con riferimento alla illegittimità del provvedimento del Questore presupposto, per carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del [redacted] Si osserva, in particolare, che l'art. 10 citato, comma 2, prevede che il divieto di accesso ad una determinata area possa essere disposto con provvedimento motivato dall'Autorità solo nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2 quando da tale comportamento possa derivare pericolo per la sicurezza: si tratta, nella previsione normativa, di condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture pubbliche (art. 9, comma 1 citato) ovvero di ulteriori comportamenti solo potenzialmente lesivi di ulteriori profili del decoro e della sicurezza, avuto riguardo alla ubriachezza, agli atti contrari alla pubblica decenza, al commercio senza autorizzazione (art. 9, comma 2, citato) rispetto ai quali, però, il provvedimento amministrativo deve contenere specifica indicazione delle ragioni di sicurezza che impongono l'adozione del "daspo urbano". Si deduce che nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2, citato tali motivazioni non fossero contenute nel provvedimento del Questore, che si riferiva al ricorrente quale "autore di comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza della stessa" e per "evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiano la loro auto": non una motivazione specifica, quindi, ma un generico riferimento a ragioni di sicurezza che non possono ritenersi idonee a fondare l'importante limitazione della libertà personale del [redacted] Si conclude quindi con la richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per illegittimità del provvedimento del Questore.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che il sindacato sulla motivazione del provvedimento del Questore sia rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità.

Nelle more dell'udienza la difesa ha trasmesso conclusioni scritte, anche in replica alle conclusioni della Procura Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie, la gravata sentenza, infatti, non fornisce adeguata risposta in ordine alla dedotta illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della prescritta motivazione in ordine alla pericolosità sociale del [redacted] Sul punto, va infatti premesso che nella ricostruzione normativa la individuazione delle specifiche ragioni di pericolosità sociale richieste dall'art. 10 comma 2 d.l. n. 4/17 costituisce requisito di legittimità del provvedimento del Questore: in particolare, i comportamenti ricompresi nel comma 2 del medesimo articolo 9 (ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio senza la prescritta autorizzazione, attività di parcheggiatore abusivo) risultano indubbiamente lesivi del decoro urbano ma non necessariamente implicano effetti di lesione o messa in pericolo della sicurezza della collettività, sicché il provvedimento del Questore, nel bilanciamento tra diritti del singolo e tutela della sicurezza, deve argomentare la ritenuta sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica correlato al comportamento dell'agente. Inoltre, trattandosi di provvedimento amministrativo costituente presupposto della previsione penale incriminatrice, spetta al giudice penale verificare che lo stesso risponda ai requisiti normativi di legittimità, con ogni conseguente provvedimento quanto alla affermazione, o meno, di responsabilità penale conseguente alla sua violazione. Deve sul punto ribadirsi l'operatività, anche nella materia che ci occupa, dell'orientamento di questa Corte, già consolidatosi in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, con riferimento al quale si è detto che «il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del 05/11/2025, Lovati; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, Luperto). Con specifico riferimento alle misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, questa Corte ha ritenuto che il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica. (Sez. 3, n.

11794 del 17/02/2026, Di, Rv. 289617 - 01). La centralità di tale verifica emerge tanto più evidente dopo l'intervento della Corte Costituzionale, che nella motivazione della sentenza n. 47 del 2024, per ritenendo infondata la dedotta questione di legittimità della norma penale incriminatrice di cui all'art. 10 comma 2 citato, ha individuato i parametri interpretativi costituenti i confini della conformità costituzionale, affermando che : «nel contesto della norma sottoposta a scrutinio il termine 'sicurezza' può - e deve - essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all'istituto in discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose». All'esito di una diffusa analisi del dato normativo, la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che «affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati: la misura non deve, in conclusione, intendersi rivolta ad allontanare "oziosi e vagabondi", come pure si era affermato nell'ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del d.l. n. 14 del 2017» (Corte cost., n. 47 del 2024, § 5). La Corte, inoltre, ha precisato che il pericolo per la sicurezza deve mergere dalla condotta "tenuta" dall'agente (ad esempio per l'atteggiamento aggressivo, violento o altrimenti molesto), non potendosi valutare allo scopo la sola personalità dell'agente desunta dai precedenti penali (sent. 47 citata, § 5.1). Ebbene, alla luce della inscindibile relazione che lega il provvedimento questorile alla fattispecie penale incentrata sulla relativa violazione, è evidente che tutti i suddetti parametri di legittimità (costituzionale) costituiscono oggetto dell'obbligatoria verifica da parte del giudice chiamato ad applicare la norma penale incriminatrice che si fondi sulla violazione del provvedimento del Questore.

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, si è sottratta a tale valutazione, limitandosi ad affermare che il provvedimento del Questore fosse adeguatamente motivato, attraverso il "riferimento agli episodi dei quali l'appellante si è reso protagonista", senza ulteriore precisazione né della relativa natura, né delle modalità del concreto atteggiarsi del comportamento del [redacted] D'altronde, la mera reiterazione della violazione del divieto di accesso imposto al [redacted] pur previsto dalla legge quale condizione di applicabilità della norma penale incriminatrice, non integra, *ex se*, l'ulteriore requisito normativo espressamente richiesto dall'art. 10 più volte citato, ovvero che dalla condotta tenuta dal soggetto possa derivare pericolo per la sicurezza. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, va pertanto

disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuova valutazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così è deciso, 27/10/2026

Il Consigliere estensore
MARIA SABINA CALABRETTA

Il Presidente
ANTONELLA DI STASI

Depositata in Cancelleria

Oggi, 05 NOV. 2026

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito